

Dall' 1 ottobre 2022 termini ordinari per l'emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i **termini ordinari**, decadendo la particolare **agevolazione** introdotta dall'art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l'obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso **1° luglio**, cioè a dire:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “**regime di vantaggio**” (di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime **forfetario** (di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l'emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “**estesi**”, potendo essere trasmessa al SdI entro il **mese successivo**.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che

dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall'art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfettario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica **immediata** dovrebbe essere emessa entro i "canonici" **dodici giorni** previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice "Tipo Documento" **TD28**, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla **Repubblica di San Marino** documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l'emissione di **e-fattura** via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall'obbligo i soggetti passivi "stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00", consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell'imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del

particolare regime agevolativo, comporta l'utilizzo del codice **TD28** al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura **senza addebito** d'imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l'Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici **TD17** o **TD19**.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore **00471**, i file XML in cui, all'interno dei campi relativi al **cedente/prestatore** (C/P) e al **cessionario/committente** (C/C), sia indicato il **medesimo** soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura "super differita") o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece **coincidere** sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore **00472**).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato "contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente **un valore diverso da IT**" (codice errore **00476**). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all'estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)